

**RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI  
NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

**VISTO CHE**

La società **Technologic s.r.l. in liquidazione**, c.f./p.i. 06202160013, con sede legale in Torino Lungo Dora Voghera 34, in persona del l.r.p.t. dott. Vittorio Catolla Cavalcanti, con la rappresentanza e difesa dell'Avv. Giuseppe GALLENCA, C.F. GLLGPP48M18D646Q, del Foro di Torino, e dell'Avv. Davide GALLENCA del Foro di Torino, C.F. GLLDVD86C08L219D, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Torino, Via XX Settembre n. 60, nonché sulla pec del secondo, per procura speciale in calce al ricorso,

**HA PROPOSTO**

ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale DEL LAZIO-ROMA, allibrato al n.R.G. 2219/2023

**NEI CONFRONTI DE**

il **Ministero della Salute**, c.f. 80242250589, in persona del Ministro p.t.,

Il **Ministero della Economia e delle Finanze**, c.f. 80415740580 in persona del Ministro p.t.,

La **Regione Piemonte** c.f. 80087670016 in persona del Presidente l.r.p.t., nella sede per la carica in Piazza Castello 165, Torino,

**resistenti**

**Con notizia a**

Azienda OspedalieroUniversitaria Citta' della Salute e della Scienza di Torino, c.f. 10771180014 in persona del l.r.p.t., nella sede per la carica in Corso

Bramante 88, Torino, con domicilio pec [protocollo@pec.cittadellasalute.to.it](mailto:protocollo@pec.cittadellasalute.to.it);

Azienda Sanitaria Locale CN2 di Alba- Bra, c.f. 02419170044 in persona del l.r.p.t., nella sede per la carica in Via Vida 10, Alba, con domicilio pec [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it)

Azienda sanitaria di Asti, c.f. 01120620057 in persona del l.r.p.t., nella sede per la carica in Asti, Via Conte Verde 125 con domicilio pec [protocollo@pec.asl.at.it](mailto:protocollo@pec.asl.at.it) come indicato su IPA

### **per l'annullamento/dichiarazione di nullità**

della determinazione dirigenziale n. 2426/A1400A/2022 del dirigente Sanità e Welfare della Regione Piemonte del 14.12.2022, pubblicata in pari data e non notificata, avente ad oggetto *“Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015.”* con la quale la Regione Piemonte ha decretato di richiedere alla ricorrente il pagamento della somma complessiva di €59.183 a titolo di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 (doc. 2) per le illegittime ragioni di cui al provvedimento; di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso al predetto provvedimento, anche se non conosciuto, o comunque citato nel presente ricorso;

- del decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, intitolato *“certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale per anni 2015, 2016, 2017, 2018”* pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.9.2022 (doc. 3);

- del decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, intitolato *Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018* pubblicato in G.U. il 26.10.2022 (doc. 4);

- per quanto di ragione, dell'accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018;

- per quanto di ragione, della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante "*Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78*";

- per quanto di ragione, della intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;

- per quanto di ragione, deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, non nota, per il che si riservano motivi aggiunti con riferimento ad essi in quanto incidenti sul provvedimento finale regionale;

per quanto di ragione, deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT per il che si riservano motivi aggiunti con riferimento ad essi in quanto incidenti sul provvedimento finale regionale;

per quanto di ragione, deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2 per il che si riservano motivi aggiunti con riferimento ad essi in quanto incidenti sul provvedimento finale regionale;

- di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti nonché, per quanto di ragione, di quelli nominati nel presente ricorso, anche se non ancora conosciuti.

detto ricorso è stato anche oggetto di richiesta di misura cautelare, con separato ricorso ex art. 55, comma III CPA, istanza cautelare poi rinunciata dal ricorrente;

#### **CONSIDERATO CHE**

La Presidente della Terza Sezione del TAR del Lazio- Roma ha, con ordinanza n. 4617/2023, pubblicata in data 27.6.23, autorizzato la notificazione per pubblici proclami del ricorso di cui sopra, con eventuali motivi aggiunti e/o ricorsi cautelari, in ragione del fatto che nell'ambito del ricorso di cui sopra *“contro interessati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento”*, mandando altresì di pubblicare integralmente il ricorso principale e gli eventuali motivi aggiunti;

l'ordinanza di cui sopra impone la notifica a mezzo di pubblici proclami secondo la modalità descritta e che viene per comodità e completezza riportata:

“Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà a illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito web istituzionale del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio;

Ritenuto, infatti, che, secondo l’art. 52, comma 2, c.p.a., il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile” e che, a norma dell’art. 151 c.p.c., “il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”; Secondo la giurisprudenza ormai unanime (cfr., da ultimo, decreti presidenziali del Consiglio di Stato nn. 794 e 6418 del 2021), l’art. 52, comma 2, cod. proc. amm., in combinato disposto con l’art. 151 cod. proc. civ. (nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge) consente di disapplicare l’art. 150, comma 3, cod. proc. civ. nella parte in cui prescrive l’inserimento dell’estratto dell’atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica perché l’evoluzione normativa e tecnologica “permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l’indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all’eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea”;

Ritenuto, perciò, in adesione alle predette considerazioni, stante l’idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni a contemperare il principio di integrità del contraddittorio e il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposta a notevoli esborsi economici - che a loro volta possono tradursi in una difficoltà di accesso alla giustizia - che sussistano i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell’avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web

istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; 2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare; 3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti; 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento; 5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; - le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

-le Amministrazioni resistenti:

1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita; 2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica"; 3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che: - le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove - nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da

parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali; Considerato che la presente autorizzazione, in via eccezionale, attesa la peculiare situazione inerente il contenzioso in questione, che consta, allo stato, di oltre 1.800 ricorsi, deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati;”;

...”;

per tale ragione, il ricorso principale e gli eventuali motivi aggiunti/ricorsi cautelari vengano allegati alla presente richiesta, congiuntamente a copia della ordinanza di cui sopra;

in calce al ricorso principale ed al ricorso per motivi aggiunti/cautelare viene aggiunto l'avviso che la pubblicazione è effettuata in esecuzione della ordinanza di cui sopra;

#### **TANTO PREMESSO E CONSIDERATO**

La società in epigrafe emarginata, a mezzo dell'avv. Davide Gallenca, richiede alle Autorità destinatarie di provvedere alla pubblicazione, ai sensi e secondo le modalità di cui alla ordinanza individuata in motivazione, della documentazione allegata e della presente richiesta al fine di procedere alla notificazione e pubblici proclami della medesima, richiedendo altresì l'attestato di pubblicazione richiamato nella ordinanza da versarsi successivamente agli atti del processo a cura del richiedente.

Salvis iuribus

Torino, 5.7.23

Avv. Davide Gallena